



PROVINCIA DI SAVONA

Regolamento per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 15 maggio 2008

Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 22 ottobre 2020

Indice

| | |
|---|---|
| Articolo 1. Finalità..... | 5 |
| Articolo 2. Normativa..... | 5 |
| Articolo 3. Soggetti interessati..... | 5 |
| Articolo 4. Requisiti per l'ammissione all'esame..... | 5 |
| Articolo 5. Titoli per l'ammissione all'esame..... | 6 |
| Articolo 6. Modalità di presentazione delle domande..... | 6 |
| Articolo 7. Ammissione all'esame..... | 7 |
| Articolo 8. Calendario e programma degli esami..... | 7 |
| Articolo 9. Commissione esaminatrice..... | 7 |
| Articolo 10. Prova d'esame..... | 8 |
| Articolo 11. Rilascio attestato di idoneità..... | 8 |
| Articolo 12. Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti..... | 9 |
| Articolo 13. Adeguamento normativo..... | 9 |
| Articolo 14. Entrata in vigore..... | 9 |

Articolo 1. Finalità

1. La finalità del presente Regolamento è quella di disciplinare la materia degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. La competenza è stata attribuita alle Province dall'articolo 105, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in attuazione di quanto previsto al punto 5 dell'Accordo Stato, Regioni ed Enti Locali, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002.

Articolo 2. Normativa

1. Il presente Regolamento è redatto in osservanza della seguente normativa:
 - **Legge 8 agosto 1991, numero 264**
“Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”
 - **Legge 4 gennaio 1994, numero 11**
“Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi”
 - **Decreto Ministeriale 16 aprile 1996, numero 338**
“Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”
 - **Accordo Stato Regioni Enti locali del 14 febbraio 2002**
“Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n.112”
 - **Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286**
“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
 - **Legge 30 luglio 2002, numero 189**
“Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”

Per semplicità, nel prosieguo, la legge 8 agosto 1991, numero 264, sarà detta “legge 264/1991” e il Decreto Ministeriale 16 aprile 1996, numero 338 sarà detto “decreto ministeriale 338/1996”.

Articolo 3. Soggetti interessati

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 264/1991, intendono acquisire l'attestato di idoneità professionale al fine di svolgere l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Articolo 4. Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Possono partecipare agli esami per l'acquisizione dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, coloro che dimostrano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 5 comma 2 della legge 264/1991, e precisamente:

- a) sia cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) abbia raggiunto la maggiore età;
 - c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e) non sia stato interdetto o inabilitato;
 - f) abbia conseguito un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.
2. Non sono ammessi alle prove di esame coloro che hanno sostenuto il medesimo esame, anche presso altra Provincia, con esito negativo, nei sei mesi precedenti la data di svolgimento dell'esame stesso.

Articolo 5. Titoli per l'ammissione all'esame

1. Per l'ammissione all'esame i candidati, alla data di scadenza del bando, devono essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.
2. Sono, inoltre, ammessi all'esame i soggetti che, alla data di scadenza del bando, hanno partecipato al corso di formazione professionale di cui all'articolo 10 comma 3 della legge 264/1991 e successive modificazioni, anche se sprovvisti del diploma di istruzione superiore di secondo grado, qualora appartengano alle categorie di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 7 della Legge 4 gennaio 1994, numero 11 e di seguito elencate:
 - a) eredi o aventi causa del titolare dell'impresa individuale già autorizzata ai sensi dell'articolo 3 della legge 264/1991 che, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare, proseguono l'attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi;
 - b) soci o amministratori di società già autorizzata ai sensi dell'articolo 3 della legge 264/1991 che, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, proseguono l'attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno, in presenza di giustificati motivi;
 - c) soci e familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrano di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.

Articolo 6. Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono conseguire il titolo professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono presentare al competente

Servizio Trasporti della Provincia di Savona domanda di ammissione all'esame redatta secondo il modello predisposto e disponibile sul sito internet www.provincia.savona.it.

2. Alla domanda deve essere allegata, quale condizione per l'ammissione all'esame, la seguente documentazione:
 - a) attestazione di versamento, dell'importo stabilito con Decreto del Presidente della Provincia per spese di istruttoria e di funzionamento della Commissione di esame;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'esame ovvero, in mancanza del medesimo, di trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento;
 - c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
3. I cittadini extracomunitari devono allegare, altresì, copia conforme del permesso di soggiorno ovvero della carta di soggiorno in corso di validità, attestante il regolare soggiorno in Italia, per motivi che ne consentano l'inserimento lavorativo.
4. La domanda vale per una sola sessione d'esame.
5. La mancata presentazione alle prove non comporta la restituzione del versamento effettuato.
6. Non verranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine; farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
7. Il candidato deve dimostrare il possesso dei requisiti e dei titoli di ammissione all'esame entro la data di scadenza per la presentazione della domanda.

Articolo 7. Ammissione all'esame

1. Il competente Servizio della Provincia valuta le domande di ammissione all'esame.
2. In caso di documentazione insufficiente o di dichiarazioni incomplete, il suddetto Servizio ne chiederà tempestivamente l'integrazione, in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante deve essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.
3. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Trasporti della Provincia la variazione dell'indirizzo indicato all'atto della presentazione della domanda.
4. L'ammissione o l'esclusione dei candidati sarà pubblicata sul sito internet della Provincia almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della prova di esame.
5. I candidati ammessi dovranno presentarsi, per l'effettuazione della prova nel luogo, alla data ed all'ora indicati nel bando che verrà adottato dal Servizio Trasporti.
6. Per sostenere l'esame ciascun candidato dovrà presentarsi alla prova munito di un documento di identità in corso di validità.

Articolo 8. Calendario e programma degli esami

1. Ogni anno la Provincia di Savona, con atto del Dirigente del Servizio Trasporti, provvede a stabilire il calendario delle sessioni di esame.
2. Ai sensi dell'allegato I del Decreto Ministeriale 338/1996, l'esame riguarderà le seguenti discipline:
 - a) la circolazione stradale;

- b) il trasporto di merci;
 - c) navigazione;
 - d) il Pubblico Registro Automobilistico;
 - e) il regime tributario.
3. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5 comma 3 della legge 264/1991 l'elenco completo dei quesiti e delle risposte sarà messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data della prova di esame. I quiz saranno pubblicati sul sito internet della Provincia www.provincia.savona.it.

Articolo 9. Commissione esaminatrice

1. La Commissione ha il compito di curare lo svolgimento degli esami accertando l'idoneità al conseguimento della qualifica dei candidati.
2. La Commissione di esame è nominata con decreto del Presidente della Provincia e dura in carica tre anni.
3. La Commissione è composta dai seguenti soggetti:
 - a) il Dirigente del Servizio Trasporti o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esperto nelle materie d'esame;
 - c) un rappresentante dell'Automobile Club Italiano, designato dall'istituto del Pubblico Registro Automobilistico, esperto nelle materie d'esame;
 - d) un rappresentante della Capitaneria di Porto di Savona, esperto nelle materie d'esame;
 - e) un esperto di gestione nel trasporto merci, individuato dalla Provincia sulla base delle segnalazioni delle Associazioni di categoria competenti in materia, con particolare competenza sugli argomenti specifici del programma di esame di cui all'allegato I del Decreto Ministeriale 338/1996. Qualora le suddette Associazioni non proponessero un nominativo entro il termine stabilito dalla Provincia, l'esperto sarà individuato dalla Provincia stessa;
 - f) un esperto in materia di tributi, designato dall'Agenzia delle Entrate.
4. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute della Commissione in assenza del titolare.
5. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per ogni seduta a cui hanno partecipato, nella misura stabilita con atto della Provincia, oltre alle spese sostenute per raggiungere la sede d'esame. Il gettone di presenza comprende sia la fase preparatoria che quella di correzione delle prove.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Trasporti della Provincia di Savona di categoria non inferiore alla C, il quale sarà presente alle prove.
7. Il segretario ha il compito di:
 - a) redigere i verbali delle riunioni;
 - b) predisporre e raccogliere la documentazione relativa alla presenza dei componenti al fine della corresponsione dei gettoni di presenza ovvero al procedimento di decadenza;
 - c) curare gli adempimenti necessari al funzionamento della Commissione.

Articolo 10. Prova d'esame

1. L'esame si svolge sugli argomenti di cui all'allegato I del Decreto Ministeriale 338/1996 e consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata.
2. La prova scritta consiste in venticinque quesiti a risposta multipla predeterminata.
3. I quesiti predisposti dalla Commissione esaminatrice sono suddivisi in cinque gruppi di cinque domande per ciascuna delle discipline oggetto d'esame.
4. La prova d'esame è superata dai candidati che avranno risposto in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ciascuna disciplina oggetto d'esame e quindi che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 20/25 (venti/venticinquesimi).
5. Il risultato della suddetta prova sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Savona.

Articolo 11. Rilascio attestato di idoneità

1. A seguito del superamento dell'esame il Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia rilascia al candidato l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. L'attestato è rilasciato in unico esemplare in osservanza della normativa sul bollo.
3. Il candidato, qualora avesse la necessità del rilascio di un duplicato, deve presentare apposita istanza motivata. Anche il duplicato sarà rilasciato in osservanza della normativa sul bollo.

Articolo 12. Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela immediata di posizioni giuridicamente rilevanti.

Articolo 13. Adeguamento normativo

1. L'entrata in vigore di nuove norme europee, statali, regionali, statutarie e di nuove circolari ministeriali, comporta l'immediata abrogazione e/o modificazione delle norme del presente regolamento che risultino con le stesse incompatibili.
2. Nei casi di cui al precedente comma la Provincia adegua periodicamente il proprio regolamento alle norme suddette.

Articolo 14. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione.